



IL DIRETTORE GENERALE

D.D. n. 61 / 2020

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante norme sul “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 23, comma 16, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, recante disposizioni attuative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO l’articolo 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), in ordine alla riduzione dell’aliquota IRAP;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine alle agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani;

VISTO l’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che ha fatti salvi gli effetti del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell’entrata in vigore del decreto stesso e fino a completa fruizione degli incentivi spettanti;

VISTO l’articolo 1, commi 20-23, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), in materia di IRAP;

VISTO altresì l’articolo 1, comma 118, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui prevede l’esonero dalla contribuzione previdenziale con riferimento alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018);

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);

ESAMINATO a tal fine il precedente CCNL del 21 settembre 2012 per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti dalle strutture associative ANFASS Onlus, stipulato tra ANFASS Onlus e CGIL FP, CISL FP e UIL FPL;

RILEVATO, inoltre che in data 29 gennaio 2019 è stato redatto un verbale di accordo per il rinnovo del CCNL del 2012 tra ANFASS Onlus e FP CGIL, CISL FP e UIL FPL, relativo sia al triennio 2014-2016 che al successivo triennio 2017-2020;

RILEVATO che le Parti sociali firmatarie dei suddetti accordi collettivi hanno convenuto di fare riferimento al suindicato contratto collettivo sottoscritto in data 29 gennaio 2019 tra ANFASS Onlus e FP CGIL, CISL FP e UIL FPL;

VISTO il decreto ministeriale del 10 giugno 2013, pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro, per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti dalle strutture associative ANFASS Onlus;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro così come determinato nel decreto direttoriale sopra citato per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti dalle strutture associative ANFASS Onlus;

SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del richiamato contratto collettivo, al fine di acquisire informazioni in ordine agli elementi di costo peculiari per le aziende adottanti il medesimo contratto collettivo;

VISTA la comunicazione congiunta del 4 agosto 2020 - pervenuta da ANFASS Onlus e FP CGIL, CISL FP e UIL FPL, a seguito dell'invio ministeriale del 3 agosto 2020 delle tabelle predisposte - con la quale è stata espressa formale condivisione delle medesime tabelle;

DECRETA

Art. 1

1. Il costo orario del lavoro del personale dipendente dalle strutture associative ANFASS Onlus, riferito ai periodi decorrenti da gennaio 2019, da agosto 2019 e da dicembre 2019, è determinato nelle allegate tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Le tabelle prescindono:

- a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;
- b) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it e ne è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 12 ottobre 2020

Romolo de Camillis

PU

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 8.